

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 novembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	I. Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	44,99	
	(b) altri	43,70	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4499
	B. Zuccheri greggi		
	II. altri:		
	a) zuccheri canditi	41,39 ⁽¹⁾	
	b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4499
	c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,05 ⁽¹⁾	
	d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).